



Rassegna giurisprudenziale

SULLE CONCESSIONI

a cura di *Francesco Armenante* – consulente *FORMEZPA*

Formez  **PA**

TAR TOSCANA, SEZ. II, 1° febbraio 2017, n. 173

Sulla necessaria indicazione, per le concessioni, del fatturato stimato

E' illegittimo, per violazione dell'art. 167, 1° e 2° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici) che impone, anche con riferimento alle concessioni, l'inserimento nella *lex specialis* della procedura, del "valore di una concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi", il bando di gara indetto da un Istituto scolastico per l'affidamento dell'appalto del servizio di ristoro mediante distributori automatici, ove nella *lex specialis* sia stata omessa la esatta indicazione del fatturato stimato della concessione immessa nel mercato.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2017, n. 748

Sulla necessaria indicazione del fatturato per la gara dei distributori

E' illegittimo un bando per l'affidamento in concessione di un servizio (nella specie si trattava del servizio di ristorazione, installazione e gestione di n. 41 distributori automatici di bevande e prodotti alimentari preconfezionati) che, in violazione dell'art. 29 del D.Lgs. 163 del 2006, non ha calcolato l'importo dell'affidamento con riferimento al fatturato presunto derivante dalla gestione del servizio, ma con riferimento al canone richiesto per l'utilizzo del bene.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 giugno 2017, n. 2914

Sull'illegittimità della concessione in via diretta di un bene pubblico

E' illegittima, per violazione dell'art. 12 della l. n. 241 del 1990 e dell'obbligo sussistente in generale in capo a tutte le PP.AA. di ricorrere a procedure competitive ogni qualvolta si tratti di assegnare beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico e/o di produrre utilità economiche, nonché dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, una deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha stabilito di assegnare in concessione – in via diretta, gratuitamente e senza il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica – in favore di una associazione,

alcuni terreni comunali particolarmente estesi, per la realizzazione di tartufige controllate.

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I, 5 luglio 2017, n. 235

Sulla necessità di una procedura selettiva anche per la concessione demaniale

Anche nel caso in cui si tratti di una concessione di un bene pubblico (demaniale) e non già di una concessione di servizi, sussiste la necessità di applicare i principi di matrice europea di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità nelle procedure di assegnazione; invero, l'indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie, e quindi alla sua riqualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici, fa sì che la sottoposizione ai principi di evidenza trovi il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale si fornisca un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione.
